



Tribunale di L'Aquila

Il Giudice dell'Esecuzione

Letta l'istanza depositata il 26.09.2025 dal creditore intervenuto dott. [REDACTED]

rilevato che suddetto creditore risulta, allo stato, l'unico creditore che dà impulso alla procedura esecutiva, sopportandone i costi;

osservato che, nell'ottica di una gestione efficiente della procedura, il GE ritiene condivisibile la via suggerita dall'istante creditore di limitare la vendita ai soli lotti 10 e 16, riservando all'esito di tale vendita le determinazioni circa il proseguo delle attività in relazione ai lotti residui, salva l'ipotesi in cui il creditore procedente voglia farsi carico delle vendite (circostanza questa che allo stato non risulta);

Accoglie

Le richieste e DISPONE che il Professionista Delegato proceda alla vendita limitatamente ai lotti 10 e 16, autorizzandolo sin da ora all'espletamento di cinque tentativi di vendita, come da ordinanza di delega;

Dispone che il creditore interessato provveda al pagamento di un fondo spese nella misura di euro 2.000,00.

Il Giudice dell'Esecuzione

Maura Manzi